



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

Aliquote IMU 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VIVENZA FRANCA - Sindaco	Sì
2. BERTA ALDO - Consigliere	Sì
3. RAVICCHIO DANIELA - Consigliere	Sì
4. OLIVETTI LUCA - Consigliere	Sì
5. OLIVETTI CELESTINA - Assessore	Sì
6. ALA LUIGI - Assessore	Sì
7. LOSERO GIORGIO - Consigliere	Sì
8. TEPPA DANIELE - Consigliere	Giust.
9. SCELFO ADRIANO - Consigliere	Sì
10. CODESPOTI CLAUDIO - Consigliere	No
11. IANDOLINO MARTINA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

I Consiglieri Luca OLIVETTI e Adriano SCELFO partecipano al Consiglio in videoconferenza, mediante whatsapp ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale del Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIVENZA FRANCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; questo Comune montano non può applicare le aliquote per terreni agricoli
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente **l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019** alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
- I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- al comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

Preso atto che:

- La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di stabilità 2022, stabilisce che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia è ridotta al 37,5%.
L'immobile non deve essere locato o dato in comodato d'uso;
- con l'Art. 1, commi 81-82 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023) viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali da emanare entro il 1° marzo 2023. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso al Fondo saranno definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Atteso che l'art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede che "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote"

La legge di bilancio 2023 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, **a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU** (di cui ai commi da 748 a 755) **esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione

Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU. La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. **Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.**

A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

Ai fini della pubblicazione, il comune continua ad essere tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto il Regolamento Imu come approvato con DCC. N. 19 del 19.05.2020.

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2021 sono state applicate per l'anno 2021 le seguenti aliquote:

FATTISPECIE	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – (art. 1 c. 748 legge 160/2019)4,50	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 c. 750 legge 160/2019)	0,00
Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019)	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 c. 751 legge 160/2019)	0,00

Fabbricati categoria D (art. 1 c. 753 legge 160/2019)	7,60
Aree fabbricabili	9,10
Detrazione per abitazione principale (art. 1 c. 749 legge 160/2019) € 200,00	200,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,10

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2024 delle suddette aliquote;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239 comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di bilancio di previsione 2024/2026;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE**, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2024, come si riporta nella seguente tabella:

FATTISPECIE	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – (art. 1 c. 748 legge 160/2019) 4,50	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 c. 750 legge 160/2019)	0,00
Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019)	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 c. 751 legge 160/2019)	0,00
Fabbricati categoria D (art. 1 c. 753 legge 160/2019)	7,60
Aree fabbricabili	9,10
Detrazione per abitazione principale (art. 1 c. 749 legge 160/2019) € 200,00	200,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,10

2) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
VIVENZA FRANCA

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cantoira, li _____

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta